

CONDIZIONI COMPLEMENTARI (CC)

ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI CURA VETERINARIE PER INFORTUNIO E MALATTIA DI CANI E GATTI

Valide dal 1° gennaio 2026

Articolo 1: definizioni

- 1.1 **Animale assicurato:** qualsiasi animale elencato nella polizza d'assicurazione
- 1.2 **Stipulante:** persona che stipula la polizza d'assicurazione, si impegna a pagare i premi dovuti all'assicuratore e beneficia delle prestazioni dell'assicuratore
- 1.3 **Veterinario:** medico-veterinario diplomato in possesso dell'autorizzazione a praticare
- 1.4 **Infarto:** qualsiasi evento improvviso e involontario constatato da un veterinario e provocato da una causa esterna straordinaria che compromette la salute dell'animale e/o ne comporta il decesso
- 1.5 **Negligenza:** azione di chi non tiene conto degli obblighi di prudenza fondamentali che una persona ragionevole avrebbe rispettato nella medesima situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno
- 1.6 **Gatto da appartamento:** gatto che vive nell'abitazione del suo detentore, con un balcone quale unico accesso verso l'esterno (un soggiorno temporaneo in un gattile o in un'esposizione non mette in discussione lo statuto di gatto da appartamento)
- 1.7 **Periodo di carenza:** periodo che decorre dall'entrata in vigore del contratto, durante il quale le prestazioni non sono concesse
- 1.8 **Aliquota percentuale:** percentuale di partecipazione alle prestazioni a carico dello stipulante applicata dal momento in cui è stata raggiunta la franchigia
- 1.9 **Franchigia annua:** somma fissa stabilita per anno contrattuale a carico dello stipulante in caso di sinistro
- 1.10 **Malattia:** qualsiasi alterazione della salute constatata da un veterinario e che necessita di un trattamento. La castrazione e la sterilizzazione elettiva, così come l'invecchiamento naturale non sono considerati malattie.
- 1.11 **Malattia acuta:** alterazione improvvisa della salute riconosciuta dalla facoltà Vetsuisse
- 1.12 **Malattia cronica:** alterazione della salute con decorso lento, insidioso e/o duraturo riconosciuta come tale dalla facoltà Vetsuisse

- 1.13 **Malattia ereditaria e/o congenita:** considerata dalla facoltà Vetsuisse quando è trasmessa da almeno un ascendente, quindi precedente al concepimento.

La malattia può essere presente sin dalla nascita o manifestarsi nel corso della vita dell'animale.

- 1.14 **Spese di prevenzione e di screening:** tutte le cure che un veterinario è in grado di prevedere, pianificare, prescrivere e prestare per prevenire la manifestazione di una malattia e delle sue complicanze a lungo termine
- 1.15 **Castrazione/sterilizzazione elettiva:** castrazione o sterilizzazione effettuata per scelta dello stipulante in opposizione alla castrazione/sterilizzazione prescritta da un veterinario nel quadro del trattamento di una malattia o di un infarto
- 1.16 **Chirurgia:** intervento chirurgico praticato in una clinica veterinaria per trattare lesioni e malattie con un intervento effettuato da un veterinario
- 1.17 **Assistenza:** prestazioni d'assistenza erogate da Europ Assistance (Europ Assistance (Suisse) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1) e definite dalle condizioni generali d'assicurazione di Europ Assistance help@europ-assistance.ch.

Articolo 2: prestazioni assicurate

L'assicurazione comprende diverse varianti di prodotti, riportate nella tabella sottostante. Queste varianti determinano le coperture, le prestazioni di base e complementari, le spese coperte, i tassi di rimborso delle spese, i limiti massimi annuali e le possibili franchigie.

- **Variante A:** infarto, assistenza
- **Variante B:** infarto, malattia acuta, malattia cronica, malattia ereditaria e/o congenita, medicina complementare, assistenza
- **Variante C:** infarto, malattia acuta, malattia cronica, malattia ereditaria e/o congenita, medicina complementare, prestazioni complementari, assistenza

Prestazioni di base per tutte le varianti (A, B e C)

- 2.1. Gli onorari veterinari per visite, trattamenti (incl. le analisi e le spese di laboratorio)
- 2.2. Le spese veterinarie per radiologia e diagnostica per immagini (p.es. RM, ecografia ecc.)
- 2.3. La chirurgia (incl. il primo parto cesareo)
- 2.4. Le spese per farmaci consegnati o prescritti da un veterinario e indicati da Swissmedic
- 2.5. Le spese per trattamenti omeopatici effettuati da un veterinario
- 2.6. Le spese per degenze in clinica veterinaria prescritte da un veterinario per il trattamento di una patologia accertata (malattia/infortunio)
- 2.7. Le spese legate all'eutanasia giustificata dal punto di vista veterinario per evitare l'accanimento terapeutico o la sofferenza dell'animale
- 2.8. Le spese di trasporto e di assistenza conformemente alle condizioni generali d'assicurazione di Europ Assistance (Europ Assistance (Suisse) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1) in vigore e applicabili

Prestazioni complementari valide unicamente per le varianti B e C

- 2.9. Le spese per trattamenti e farmaci legati a prestazioni di medicina complementare quali la fisioterapia, l'idroterapia, l'irudoterapia, l'osteopatia, la chiropratica, l'agopuntura, l'agopuntura con aghi d'oro, l'agopressione, la fitoterapia, la biorisonanza, la terapia comportamentale e la medicina cinese, prescritte o effettuate da un veterinario, fino a un massimo di CHF 600.- per anno contrattuale, con applicazione della franchigia e dell'aliquota percentuale

Non è coperta alcuna altra prestazione di medicina complementare.

Prestazioni complementari valide unicamente per la variante C

- 2.10. Le spese di prevenzione e di screening così come definite dalle presenti condizioni, in particolare i vaccini, le radiografie nei casi di displasia, le spese di ablazione del tartaro
- 2.11. Le sverminazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni
- 2.12. Gli alimenti dietetici e i integratori alimentari
- 2.13. Le spese di castrazione o sterilizzazione elettiva

- 2.14. Gli apparecchi ortopedici e i dispositivi medici legati a un trattamento o a un intervento chirurgico, come sedie a rotelle, box, scarpine protettive, protezioni articolari e urinarie

Le prestazioni devono essere prescritte o effettuate da un veterinario (fino a un massimo di CHF 300.- per anno contrattuale, con applicazione della franchigia e dell'aliquota percentuale).

Articolo 3: prestazioni e casi non assicurati

- 3.1 Gli onorari veterinari per l'esame di ammissione, le spese di prescrizione e per la redazione di rapporti veterinari, le spese di identificazione di un animale (microchip, passaporto), nonché le spese di spedizione e di fatturazione
- 3.2 Gli onorari veterinari in caso di visita dell'animale assicurato sano e illeso che non necessita alcun trattamento.
- 3.3 Le malattie o gli infortuni, come pure le loro conseguenze verificatesi e/o constatate prima della stipulazione del contratto oppure la cui origine è inclusa nei periodi di carenza menzionati nelle presenti condizioni
- 3.4 Gli interventi chirurgici a scopo estetico o correttivo destinati ad attenuare o a sopprimere difetti (p.es. ernia ombelicale, criptorchidismo, rimozione degli speroni, estrazione di denti da latte), fatta eccezione per quelli consequenti a una malattia o a un infortunio che hanno reso necessario un intervento veterinario
- 3.5 Le conseguenze di malattie infettive nel caso in cui l'animale non sia vaccinato e/o i richiami non siano stati effettuati regolarmente (toleranza del ritardo: fino a tre mesi dopo il termine)
- 3.6 Le prestazioni complementari non menzionate all'articolo 2.9
- 3.7 Le spese di gestazione e al parto, fatta eccezione del primo parto cesareo conformemente all'articolo 2.3
- 3.8 Le spese di mantenimento (p.es. svuotamento delle ghiandole anali, taglio delle unghie, pulizia, lotta ai parassiti), fatta eccezione per le cure prestate in caso di malattia e infortunio che hanno reso necessario un trattamento medico.
- 3.9 Le spese di convalescenza, di alloggio e di riabilitazione, come pure i soggiorni in clinica senza trattamento veterinario
- 3.10 Le spese di trattamento legate a epidemie o pandemie

- 3.11 Le spese di trattamento legate a una mancanza di cure, come il mancato rispetto dei trattamenti di prevenzione e di screening, e la mancata somministrazione di trattamenti antiparassitari interni o esterni come pure le spese di cura a seguito di negligenza o mancata sorveglianza e maltrattamenti all'animale assicurato.
- 3.12 Le spese di trattamento legate a problemi in relazione con la selezione eccessiva (ipertipo) di alcune razze, nonché ai loro incroci (p.es. la sindrome brachicefalica, la blue dog syndrome, la grey collie syndrome, il fattore merle, la condrodistrofia, il seno dermoide, il brachignatismo, l'entropion), che l'animale assicurato sia di razza o no
- 3.13 Le spese di cura relative ad un infortunio verificatosi nel corso di un'attività di caccia, di lavoro o di assistenza (cane da pastore, cane da guardia, cane da salvataggio, ecc.).

Articolo 4: indennizzi

Il rimborso delle spese ammesse è soggetto alla franchigia e all'aliquota percentuale in funzione del tasso definito nelle presenti condizioni e menzionati nella polizza.

Le varianti B e C coprono le prestazioni definite qui sopra unicamente nel limite massimo delle spese ammesse. Le spese ammesse sono soggette alla franchigia e all'aliquota percentuale.

La franchigia annua, le spese ammesse e il limite massimo annuale delle prestazioni si applicano per periodi di dodici mesi a partire dalla scadenza principale della polizza. La data del trattamento dell'animale determina l'anno di sopravvenienza per la considerazione del limite massimo annuale, delle spese ammesse e della franchigia annua.

Articolo 5: tariffa di riferimento per le spese

L'assicuratore si riserva il diritto di emettere una tariffa di riferimento per il rimborso di alcune spese e di apportarvi modifiche.

Articolo 6: validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, nella misura in cui il domicilio dello stipulante sia in Svizzera o nel Liechtenstein.

Articolo 7: età d'ammissione

È assicurabile qualsiasi animale dall'età di 3 mesi fino all'età di 9 anni.. L'assicuratore si riserva il diritto di esigere un certificato di buona salute.

Dall'età di 9 anni, l'assicuratore esige la

presentazione di un certificato medico e si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione dell'animale senza indicarne i motivi o di limitare la copertura alla variante A.

Articolo 8: periodo di carenza

I periodi di carenza seguenti decorrono dall'entrata in vigore del contratto. Infortunio: 1 giorno
Malattie acute, malattie croniche, malattie ereditarie e/o congenite: 1 mese

Articolo 9: determinazione dei premi

L'assicuratore può prevedere premi progressivi in funzione dell'età e della regione di domicilio dell'animale assicurato.

L'adeguamento del premio avviene automaticamente alla scadenza annuale, quando l'animale raggiunge la fascia d'età superiore. In caso di aumento dei premi in seguito al passaggio alla fascia d'età superiore, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto ai sensi dell'art. 5 delle CGA.

Una modifica delle tariffe derivante da un trasloco non è considerata un adeguamento dei premi e non conferisce pertanto il diritto allo stipulante di disdire il contratto.

Articolo 10: fine del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni cessa alla fine del contratto, anche se il sinistro si è verificato nel corso della durata del contratto.

Articolo 11: obblighi dello stipulante in caso di sinistro

Al momento della stipulazione, lo stipulante esonerà qualsiasi veterinario dal segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

Lo stipulante è responsabile di notificare all'assicuratore una malattia o un infortunio dell'animale assicurato entro cinque giorni lavorativi dopo esserne venuto a conoscenza, pena il rifiuto delle prestazioni.

Lo stipulante deve inoltre:

- inviare spontaneamente la notifica di sinistro debitamente compilato tramite internet (modulo online) o per posta (modulo fornito dall'assicuratore);
- inviare all'assicuratore entro trenta giorni dalla loro emissione tutte le fatture dettagliate in relazione con il sinistro. Queste pezzi giustificative devono menzionare il nome, la razza, la data di nascita dell'animale, come pure la diagnosi e/o il motivo della visita. In alcuni casi, per agevolare la valutazione del sinistro l'assicuratore si riserva il diritto di sottoporre il caso al suo veterinario di fiducia. Su richiesta dell'assicuratore, lo stipulante dovrà fornire parimenti qualsiasi documento e/o

rapporto veterinario necessario per la gestione dell'incarto e la valutazione delle prestazioni. In caso di mancata presentazione di questi documenti entro il termine indicato, l'assicuratore si riserva il diritto di rifiutare tutte le indennità.

Articolo 12: basi contrattuali e legali

Il contratto d'assicurazione sottostà alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908, alle condizioni generali d'assicurazione, alle presenti condizioni complementari e alle eventuali condizioni particolari che figurano nella polizza.

In caso di divergenza sull'interpretazione o la traduzione del presente documento, fa stato il testo originale francese.

TABELLA DELLE VARIANTI DI PRODOTTO

	Variante A	Variante B	Variante C
Copertura	Infortunio + assistenza	Infortunio + malattia (acuta, cronica, ereditaria e/o congenita) + medicina complementare + assistenza	Infortunio + malattia (acuta, cronica, ereditaria e/o congenita) + medicina complementare + prestazioni complementari + assistenza
Prestazioni di base*	Spese veterinarie in caso di infortunio (incl. l'assistenza) secondo gli artt. 2.1-2.8	Spese veterinarie in caso di infortunio e malattia (incl. l'assistenza) secondo gli artt. 2.1-2.9	Spese veterinarie in caso di infortunio e malattia (incl. l'assistenza e la prevenzione) secondo gli artt. 2.1-2.14
Tasso di rimborso delle spese della parte dell'assuratore	90%	90%	90%
Aliquota percentuale a carico dello stipulante	10%	10%	10%
Limite massimo annuale in CHF	10'000.-	25'000.-	50'000.-
Prestazioni di medicina complementare e prestazioni complementari*	Spese di fisioterapia, idroterapia, irudoterapia, osteopatia, chiropratica, agopuntura, agopuntura con aghi d'oro, agopressione, fitoterapia, biorisonanza, terapia comportamentale e medicina cinese prescritte o prestate da un veterinario (qualsiasi altra prestazione è esclusa) Fino a concorrenza di CHF 600.- per anno contrattuale, con applicazione della franchigia e dell'aliquota percentuale		
	Spese di prevenzione e di screening così come definite dalle presenti condizioni, in particolare i vaccini, le radiografie nei casi di displasia, le spese di ablazione del tartaro, le sverminazioni e i trattamenti antiparassitari interni ed esterni, gli alimenti dietetici e i complementi alimentari, le spese di castrazione o di sterilizzazione elettiva, gli apparecchi ortopedici e i dispositivi medici legati a un trattamento o a un intervento chirurgico, come sedie a rotelle, box, scarpine protettive, protezioni articolari e urinarie, prescritte o prestate da un veterinario Fino a concorrenza di CHF 300.- per anno contrattuale, con applicazione della franchigia e dell'aliquota percentuale		
Franchigia annua	1000.- ; 500.- ; 200.-	1000.- ; 500.- ; 200.-	1000.- ; 500.- ; 200.-

*Le prestazioni dettagliate figurano nelle presenti condizioni complementari.